

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI LUCA

Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali

Presentata l'11 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende rendere possibile l'accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati riguardanti passeggeri e merci detenuti dai vettori aerei e navali in arrivo o in partenza negli aeroporti o nei porti italiani.

La necessità di assicurare alle forze dell'ordine un facile accesso per fini investigativi a tali dati sarà in particolare di grandissimo ausilio all'attività di *intelligence* che viene quotidianamente svolta dai reparti e dagli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali al fine di individuare gli elementi di rischio connessi a vari tipi di crimine (traffico internazionale di stupefacenti, terrorismo, immigrazione clandestina, eccetera). Attualmente questo accesso viene assicurato su base volontaria

solo da determinati vettori, mentre da parte di altri la collaborazione con le forze dell'ordine è assai meno pronta o addirittura assente.

Il progetto che si propone consiste in un solo articolo e consente alle Forze di polizia di accedere per fini investigativi a tutti i dati, comunque detenuti, dai vettori aerei e navali riguardanti i passeggeri e la movimentazione delle merci. Per quanto riguarda i vettori navali, la disciplina proposta si coordina con quella recentemente introdotta con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 con il quale è stato dato recepimento alla direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti

degli Stati membri della Comunità. Per la necessaria tutela dei diritti della riservatezza, la disciplina proposta limita l'utilizzabilità dei dati raccolti alle sole finalità investigative delle Forze di polizia e vieta la trasmissione delle informazioni ad altre amministrazioni.

È prevedibile che questa innovazione normativa darà un contributo molto rile-

vante per rendere più efficace l'attività delle forze dell'ordine impegnate oggi in un punto davvero nevralgico per le attività di contrasto al crimine, al terrorismo internazionale nonché a qualsiasi forma di traffici illeciti come quello rappresentato dalle strutture portuali e aeroportuali. Se ne auspica pertanto una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per fini investigativi ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti i passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti i passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle investigative né trasmessi ad altre amministrazioni».

€ 0,26



14PDL0026920